



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE  
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



**Stagione Sportiva 2015/2016**

**Comunicato Ufficiale n. 98 dell'8 aprile 2016**

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

**AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F.**

Il Commissario Straordinario del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza **dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento)**, per i seguenti calciatori:

Società	Cognome	Nome	Data di Nascita	Scadenza Aut .ne
CERASO UNITED	CORRADO	LUIGI	15.07.2000	10.03.2017

\* \* \* \* \*

**RISULTATI GARE NON PUBBLICATI SUL C.U. N.97 DEL 7 APRILE 2016**

**PROMOZIONE**

Recuperi del 30.3.2016			
BAIANO	-AUDAX CERVINARA 1935	0 - 4	
BISACCESE	-VIS ARIANO	3 - 0	
CICCIANO	-GALAZIA 1997	2 - 1	
SPORTING ACCADIA	- F.C. PAOLISI 992	3 - 4	

**PRIMA CATEGORIA**

GIRONE D - 9 Giornata - R			
E206 GRAVIT W. LANDI	-BONITO	-	D

Recupero del 30.3.2016			
LIBERTAS S. MARCO TROTTI	-ARZANO CITY F.C.	1 - 1	

**SECONDA CATEGORIA**

GARE DEL 3/4/2016 - 8 Giornata - R			
SPORTING PAGO VEIANO 2011	-CASTELPOTO	-	D
IL MANDAMENTO	-NOLA FIVE SOCCER	-	D
ARCI POSTIGLIONE	-PRO ATENA CALCIO	-	D

Recupero del 30.3.2016			
FUTSAL CISTERNA	- STABIA FRIENDS	3 - 1	

# **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**RIUNIONE DEL 24 MARZO 2016 – DELIBERA DEPOSITATA IL 4 APRILE 2016**

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Dott. Lucio Schiavone, avv. Giuseppe Tarallo, Componenti.

**N. 219. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VROLA ISIDORO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ AURUNCI): ART. 1 BIS, COMMA 1, ED ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ AURUNCI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 1° marzo 2016, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato, Avv. Antonio Villani, in data 15 dicembre 2015, prot. 6029/765, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso deferimento indicate; tanto premesso

**OSSERVA:**

alla prevista riunione (24.03.2016) era presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, il Collegio del Tribunale dà atto al Rappresentante della Procura Federale che, nella convocazione inoltrata al deferito, si rileva un errore materiale nella indicazione dell'anno solare (è stato scritto 2015 e non 2016), per cui il Presidente della riunione dispone il rinvio (resa edotta la Procura, la quale non si è opposta) alla riunione del 18 aprile 2016, alle ore 16,00. Tanto premesso

**DISPONE**

**il rinvio al 18 aprile 2016, ore 16,00 (a seguire) per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, nonché la trasmissione della presente ordinanza alla Procura Federale, con rinnovata comunicazione alle parti deferite.**

**N. 220. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SIG.RA EVANGELISTA ADELAIDE (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA D. RIONE MAZZINI): ART. 1 BIS, COMMA 1, ED ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. EVANGELISTA GIOVANNI (VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA D. RIONE MAZZINI): ART. 1 BIS, COMMA 1, ED ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA D. RIONE MAZZINI: A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 1° marzo 2016, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato, Avv. Antonio Villani, in data 16 dicembre 2015, prot. 6113/815, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso deferimento indicate; tanto premesso

**OSSERVA:**

alla prevista riunione (24.03.2016) sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Evangelista Giovanni. Preliminarmente, questo Tribunale Federale Territoriale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, che in data 23.03.2016 è pervenuta un'istanza di rinvio, da parte della sig.ra Evangelista Adelaide, nella qualità di presidente e rappresentante legale della società Polisportiva D. Rione Mazzini, ovvero di differimento della trattazione del procedimento, ad altra data, per motivi di salute. Nella stessa seduta, il sig. Evangelista Giovanni, vice presidente della società Polisportiva D. Rione Mazzini, ha ribadito la richiesta di rinvio. Il Presidente del Tribunale dispone il rinvio (resa edotta la Procura, la quale non si è opposta) alla riunione del 18 aprile 2016, alle ore 16,00 (a seguire). Tanto premesso

**DISPONE**

**il rinvio al 18 aprile 2016, ore 16,00 (a seguire), per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, nonché la trasmissione della presente ordinanza alla Procura Federale, con rinnovata comunicazione alle parti deferite.**

# **DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

**RIUNIONE DEL 4 APRILE 2016**

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Roberto Arcella, dott. Gianluca De Vincentiis, avv. Nicola Di Ronza, avv. Sergio Longhi, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, avv. Vincenzo Pecorella, Prof. Stefano Selvaggi, avv. Giuseppe Tarallo, Componenti.

**STAGIONE SPORTIVA 2014/2015**

**171. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO REAL SASSO 12 – GARA SALVATORE DE JUDICIBUS / REAL SASSO 12 DEL 18.03.2015 – 2^ CAT.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, considerata la precedente delibera n. 106 di questa Corte del 22.05.2015, valutate le risultanze istruttorie della Procura Federale, pervenute presso questa Corte

Sportiva di Appello Territoriale, rileva preliminarmente che il comportamento del direttore di gara, in merito ai fatti contestati, è assolutamente censurabile ed incompatibile con il suo ruolo, avendo lo stesso direttore di gara reagito con la stessa intensità, pari all'aggressione subita da parte del calciatore del Real Sasso, Bartolomeo Infante; alla luce degli aspetti, significativi e gravi, emersi dalle indagini della Procura federale, non può non ritenersi che essi abbiano contribuito a determinare, in misura incisiva, gli accadimenti successivi. Tanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Sasso 12, si riformula la sanzione inflitta dal Primo Giudice nei confronti di Infante Bartolomeo, De Lucia Fabio e Cavezza Franco, per ricondurla ad una misura più equa e, precisamente, al 30.06.2017. P.Q.M.

**DELIBERA**

**in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Real Sasso 12, di ridurre la sanzione della squalifica al 30.06.2017 ai calciatori Infante Bartolomeo, De Lucia Fabio e Cavezza Franco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.**

**172. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ALETICO MUNIANENSE – GARA ATLETICO MUNIANENSE / BORGO FERROVIA DEL 15.03.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 34 del 3.04.2015, alla pag. 672), con la quale era stato rigettato, alla medesima società, il reclamo in prima istanza, per presunta posizione irregolare di calciatori, agli effetti del tesseramento. Tale decisione venne impugnata dalla società Atletico Munianense (con atto regolarmente inviato alla controparte, nel rispetto delle relative modalità procedurali), la quale ha ribadito, in questa sede di seconda istanza, la richiesta di un'ulteriore verifica, agli effetti del tesseramento, del calciatore Urciuoli Marco, nato l'11.06.1995. Da accertamenti espletati presso la Segreteria del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, è emerso, invero, che il nominato calciatore Urciuoli Marco, nato l'11.06.1995, aveva preso parte, con altra società, previo regolare tesseramento a favore di quest'ultima, a gare di Campionato di Attività Mista. Di conseguenza, il predetto calciatore risultava essere tesserato con due società diverse, violando le norme federali, per cui questo Collegio sospendeva il giudizio, rimettendo gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di competenza. La Procura Federale, con nota n. 002pf – OG/ 2015-2016 del 27.08.2015 – prot. 2028, trasmetteva a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale tutti gli atti del procedimento. Dagli atti trasmessi, la Procura Federale ha accertato che il calciatore Urciuoli Marco realmente risultava tesserato a favore di due società diverse e che lo svincolo dal precedente tesseramento, che avrebbe potuto consentire quello con la società Borgo Ferrovia, è stato formalizzato solo in data 31.07.2015, successiva a quella di disputa della gara in esame, per cui, all'atto della gara medesima, la posizione del calciatore in argomento, agli effetti del tesseramento, era irregolare. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di accogliere il ricorso presentato dalla società Atletico Munianense; di sanzionare la società Borgo Ferrovia con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3: dispone la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale; nulla dispone in ordine alla tassa ricorso.**

**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016**

**80. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO PRO CALCIO BACOLI – GARA PRO CALCIO BACOLI / CASORIA CALCIO 1079 DEL 6.03.2016 – 1^ CAT.**

**81. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SAN NICOLA CALCIO 2009 – GARA SAN NUCOLA CALCIO 2009 / DURAZANO CALCIO DEL 23.01.2016 – 1^ CAT.**

**82. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO TERRA BATULLANI – GARA TERRA BATULLANI / CILENTO CALCIO 2009 DEL 19.12.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO**

**83. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO NUOVA SAN VITO SAPRI – GARA NUOVA SAN VITO SAPRI / SPES BATTIPAGLIA DEL 6.03.2016 – ALLIEVI REGIONALI – FASCIA B**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letti i ricorsi, rileva l'improcedibilità degli stessi. Invero, il titolo VII del Codice di Giustizia Sportiva (art. 46, comma 5), che disciplina l'ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, dispone che, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito della tassa reclamo, quest'ultima debba essere allegata al ricorso, pena l'improcedibilità dello stesso (cfr. Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 1 del 3.07.2015, pag. 110). Di conseguenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di dichiarare improcedibili i ricorsi. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di dichiarare improcedibili i ricorsi proposti dalle suindicate società, come indicati in epigrafe.**

**84. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ATLETICO NOCERA 1997 – GARA VIRTUS CAMPAGNA / ATLETICO NOCERA 1997 DEL 5.03.2016 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dello stesso. Invero, la reclamante si duole dell'entità, a suo avviso eccessiva, della sanzione inflitta in prime cure, dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico del calcettista Imparato Marco. Attraverso la disamina degli atti e, in particolare, del referto arbitrale, che configura fonte di prova piena e privilegiata, è risultato che il predetto calcettista abbia assunto un atteggiamento irraguardoso ed aggressivo culminato in una spinta, pur "leggera", a detta dello stesso direttore di gara. Tale modalità

della condotta (riferita alla bassa intensità della predetta "spinta") impone una rivisitazione della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che, pertanto va ricondotta in termini di equità e di proporzionalità della sanzione. Tanto premesso, questa Corte Sportiva ritiene di poter parzialmente accogliere la richiesta della reclamante, riducendo a quattro giornate di gara la sanzione a carico del calciatista Imparato Marco. P.Q.M.

**DELIBERA**

**in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla società Atletico Nocera 1997, di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatista Imparato Marco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**85. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO CAPRIOLI E CENTRO SPORTIVO LENTISCOSA – GARA CAPRIOLI / C.S. LENTISCOSA DEL 29.11.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l'infondatezza dello stesso. La Corte ritiene, preliminarmente, che il reclamo presentato, firmato congiuntamente da entrambe le società partecipanti alla gara, sia ammissibile, non rinvenendosi, nella specie, alcun conflitto di interessi ed essendo finalizzato lo stesso alla mera ripetizione della gara: questo, anche se non espressamente enunciato, è, nella sostanza, l'obiettivo comune che le due società intendono raggiungere con la proposizione dell'appello. In punto di fatto, nella gara in questione è avvenuto che il direttore di gara abbia sospeso temporaneamente il giuoco alle 15,43, in quanto non vi erano le condizioni per proseguire la gara. Lo stesso direttore di gara, come si evince dal suo rapporto ufficiale, alle ore 15,53 ha convocato i capitani; alle 16,03 ha recepito il rifiuto degli stessi a riprendere la gara; alle 16,06 ha ricevuto una dichiarazione congiunta, del presidente della società Caprioli e del vice presidente della società C.S. Lentiscosa, "di non voler proseguire la gara per motivi di illuminazione", senza però che fosse indicato l'orario della redazione dell'atto. Solo nella formalizzazione del proposto appello, le ricorrenti hanno, invero, dichiarato che il loro rifiuto di proseguire la gara è stato reso alle ore 16,30. Alla luce di tutto quanto precede, la Corte ritiene di dover dare credito alle attestazioni del direttore di gara, le quali, come da consolidata giurisprudenza sportiva, configurano fonte privilegiata di prova, anche in merito alla ricostruzione, in essa inclusa la parte cronologica, dei fatti. A mettere in dubbio quanto riferito dal direttore di gara non può valere la dichiarazione postuma (nell'appello), relativa all'orario in cui sarebbe stato espresso il rifiuto di proseguire la gara, resa dalle reclamanti, le quali avrebbero dovuto indicare l'ora precisa sulla dichiarazione allegata al rapporto di gara e resa in sede di svolgimento della stessa, in modo tale da instaurare anche un eventuale contraddittorio, sul punto, con lo stesso direttore di gara. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di rigettare l'appello proposto, congiuntamente, dalle società Caprioli e C.S. Lentiscosa, mediante addebito della tassa, non versata, sul conto della società C.S. Lentiscosa ed attraverso l'incameramento della tassa, versata dalla società Caprioli.**

**86. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO UNITED GIANNI LOIA – GARA IANNUCCI / UNITED GIANNI LOIA DEL 5.03.2016 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, proposto avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo Territoriale (come dal C.U. n. 34 del 10.3.2013), al calciatore Alieu Jobarteh, per quattro giornate di gara; rilevato che la tesi difensiva principale, tendente alla riforma totale, non trova conforto nel referto arbitrale; valutate, tuttavia, le circostanze concrete del caso e considerata la parziale accoglibilità del ricorso; P.Q.M.

**DELIBERA**

**in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla società United Gianni Loia, di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Alieu Jobarteh; dispone il riaccredito della tassa reclamo, versata, sul conto della società United Gianni Loia.**

\* \* \* \* \*

**ERRATA CORRIGE**

**CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. N. 97 DEL 7 APRILE 2016, PAG. 2226**

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

SCUOPPO MARCO (FISCIANO)

In segno di protesta, si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso e lo spingeva.

**LEGGASI**

**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

LONGOBARDI VINCENZO (FUTSAL CISTERNA)

In segno di protesta, si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso e lo spingeva.

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n. 97 DEL 7 APRILE 2016, PAG. 2224**

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SIBILIA FRANCESCO (SALZA IRPINA)

**LEGGASI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GALLO GIOVANNI (MONTEMARANO)

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE - C.U. n. 97 del 7 aprile 2016, pag. 2205**

<b>GIRONE A - 6 Giornata - R</b>		
MONELLO BOYS	- S.GIUSEPPE	2 - 2

**LEGGASI**

<b>GIRONE A - 6 Giornata - R</b>		
MONELLO BOYS	- S.GIUSEPPE	1 - 2

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE JUNIORES - C.U. n. 97 del 7 aprile 2016, pag. 2239**

### **GARA PARCO CITTA' – L.P.G. FUTSAL CASORIA DEL 03/04/2016 C/5 JUNIORES**

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza non giustificata della società L.P.G. Futsal Casoria. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53, comma 2, NOIF e dell'art. 17, comma 3, del C.G.S.;

**DELIBERA**

**di infliggere, per rinuncia, alla società L' Ancora Amalfi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6-0, la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 300.00 relativa alla prima rinuncia.**

**LEGGASI**

### **GARA PARCO CITTA' – L.P.G. FUTSAL CASORIA DEL 03/04/2016 C/5 JUNIORES**

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza non giustificata della società L.P.G. Futsal Casoria. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53, comma 2, NOIF e dell'art. 17, comma 3, del C.G.S.;

**DELIBERA**

**di infliggere, per rinuncia, alla società L.P.G. Futsal Casoria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6-0, la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 300.00 relativa alla prima rinuncia.**

\* \* \* \* \*

**Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* l'8 aprile 2016.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Commissario Straordinario  
Paolo De Fiore**